

Nel corso dell'udienza di comparizione dell'11 Giugno 2015 si costituiva la Cooperativa Sociale Ippocrate a r.l. che, sulla base di un contratto di prestazione di servizi e locazione con il Laboratorio Thalassa di Cacciapuoti Giuseppina & C. s.a.s. chiedeva, in qualità di creditore del Laboratorio Thalassa, di partecipare alla distribuzione delle somme pignorate per un importo di euro 110.000,00 oltre spese di intervento.

Il giudice con ordinanza del 30 giugno 2015 disponeva *“ritenuto che il credito fatto valere dal creditore pignorante (-) possa essere riconosciuto come di seguito: ... totale euro 21.234,88 ... e ritenuto che il credito fatto valere dal creditore intervenuto Coop Sociale Ippocrate a r.l. possa essere riconosciuto nella misura di euro 110.000 così come risultante dalle cambiali depositate”* assegnava in pagamento alla S.M.C. s.r.l. la somma di euro 4.212,13 e al creditore intervenuto, Cooperativa Sociale Ippocrate a r.l., la somma di euro 21.727,13 a soddisfazione parziale del credito.

Con ricorso *“in opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi ex artt. 615, 2° comma e 617, 2° comma c.p.c.”* la S.M.C. s.r.l. domandava, previa dichiarazione di sospensione dell'esecuzione, la nullità parziale dell'ordinanza e, in subordine, previa verifica della reale consistenza debitoria della società opposta, la rideterminazione dei crediti spettanti alla stessa S.M.C. s.r.l. e alla Cooperativa Ippocrate.

Nel corso dell'udienza del 17 settembre 2015, si costituiva in giudizio la Cooperativa Ippocrate che eccepiva la nullità del ricorso in quanto erano state notificate solo le pagine dispari dell'atto e precisava che le somme assegnate erano state pignorate e incamerate da Equitalia.

Il giudice con ordinanza del 26.10-2.11.15 rigettava l'istanza di sospensione rilevando, rispetto all'eccezione di nullità assoluta del ricorso introduttivo e aderendo all'orientamento del Consiglio di Stato espresso con la sentenza n. 3937/14 che l'incompletezza dell'atto non è suscettibile di sanatoria con notifica tardiva dello stesso atto completo di ogni pagina, rilevava, inoltre, l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione essendosi definito il processo esecutivo con l'ordinanza di assegnazione rispetto alla quale era ammissibile esclusivamente l'opposizione agli atti esecutivi.

Infine, il giudice, esaminando i motivi del ricorso, ritenendoli infondati rigettava l'opposizione.

Con reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. la S.M.C. impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione rilevando, con il primo motivo di censura, che, attesa l'impossibilità di iscrivere telematicamente gli atti di opposizione ex art. 615-617 c.p.c. per l'assenza nel sistema del p.c.t. del modello degli atti di opposizione indicati, aveva consegnato il ricorso alla cancelleria del tribunale la quale aveva iscritto il ricorso sulla piattaforma SIECIC incorrendo, tuttavia, nell'errore di iscrivere solo le pagine dispari dell'atto.



Successivamente, i difensori della S.M.C. s.r.l. dopo aver stampato il ricorso attestavano ai sensi dell'art. 16 bis D.L. 18.10.2012 n. 179 la conformità della copia cartacea al testo dell'atto originale e provvedevano alla notifica unitamente al decreto con il quale il giudice aveva fissato l'udienza.

I difensori della società reclamante precisavano, quindi, che nessuna *“responsabilità può essere ascritta agli scriventi circa la effettuata notifica (parziale) del ricorso, la quale responsabilità andrebbe tutt'al più da ascrivere alla Cancelleria, che ha depositato nel fascicolo d'ufficio una copia del ricorso non conforme a quello iscritto a ruolo”* e precisava *“Si rileva che il vizio poteva essere tranquillamente sanato in quanto già in udienza gli scriventi hanno consegnato copia di cortesia del ricorso (integrale); in detta occasione, inoltre, lo scrivente dichiarava che il ricorso in opposizione notificato è quello che risulta dal fascicolo telematico e che si è limitato ad estrarre copia dello stesso che, probabilmente per un errore di cancelleria, era stato così caricato sul portale. Sarebbe pertanto stato consigliabile, eventualmente, un differimento dell'udienza al fine di consentire agli opposti l'esercizio del tanto caro diritto di difesa ...Il G.E., viceversa, ha ritenuto di procedere in modi completamente difformi dalle richieste di parte e dai principi di buona fede, con la conseguenza che l'odierna reclamante si è vista non solo rigettare il ricorso, ma altresì, condannare al pagamento di esorbitanti ed ingiustificate spese di lite”*.

Con il secondo motivo di censura, la società reclamante ha impugnato la statuizione contenuta nell'ordinanza relativa alla inammissibilità del ricorso in opposizione agli atti esecutivi, invero la SMC s.r.l. rilevava che, conformandosi all'orientamento della Corte di legittimità, aveva proposto l'opposizione avverso l'atto esecutivo rappresentato dall'ordinanza ex art. 533 c.p.c. del giudice dell'esecuzione.

La SMC impugnava anche nel merito il provvedimento del giudice dell'esecuzione rilevando che lo stesso doveva limitarsi a valutare la sospensione dell'esecuzione e a non anticipare valutazioni di merito precisando, inoltre, che essa si era *“limitata solo ad indicare i dati sulla base dei quali...il credito assegnato alla Cooperativa Ippocrate non era dovuto, o comunque semplicemente chiedendo che il fondamento di detto credito venisse provato mediante esibizione delle scritture societarie”*.

Con il reclamo, la SMC infine, censurava l'ordinanza del giudice di prime cure relativamente alla statuizione sulle spese processuali asserendo che le stesse non potevano essere liquidate con il provvedimento interinale e che, comunque, le stesse erano eccessive rispetto all'attività difensiva svolta dalla controparte.

Nel formulare le conclusioni, la reclamante domandava: *“Ricorre all'On.le Tribunale Napoli Nord in composizione collegiale, affinché si compiacca previa sospensione invocata ed emanazione dei provvedimenti di legge, con fissazione dell'udienza di comparizione, l'indicazione del termine per la*



notifica ed ogni eventuale incombenza, in accoglimento del presente reclamo revocare l'ordinanza qui impugnata per i motivi innanzi esposti, o in subordine modificarla nei termini sopra specificati, col favore delle spese di lite".

Con memoria difensiva si costituiva al Coop. Sociale Ippocrate s.r.l. la quale chiedeva il rigetto del reclamo.

Nel corso dell'udienza del 23.12.2015 il collegio, dopo la discussione della causa, si riservava per la decisione.

2.Sulla ammissibilità del ricorso proposto dalla SMC s.r.l.

Preliminarmente, il collegio deve esaminare, procedendo a un ordine logico nell'analisi delle questioni, il motivo di censura con il quale è stata impugnata l'ordinanza del giudice di prime cure relativamente alla statuizione dell'inammissibilità del ricorso per incompletezza dell'atto introduttivo del giudizio promosso dalla SMC s.r.l.

2.1.L'art. 164 co. 4-5 dispone che: *“La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3) [dell'art. 163](#) ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dello stesso articolo... Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione”.*

La disposizione in parola, affermando il principio secondo cui il processo è finalisticamente orientato a una pronuncia di merito e sul presupposto che si sia instaurato il rapporto processuale, prevede che il giudice deve disporre la rinnovazione o l'integrazione della domanda giudiziale sia se risultano assolutamente incerti sia se sono stati omessi i requisiti sostanziali dell'atto processuale, cioè, la causa petendi e il petitum.

Il tribunale, nel rilevare che sia riconducibile alla fattispecie normativa delineata dall'art. 164 co. 4 c.p.c. il caso, come quello in esame, in cui l'atto introduttivo del giudizio sia parziale con la conseguenza che può ritenersi sia stato omesso sia l'elemento del petitum sia quello della causa petendi, ritiene che la questione da esaminare sia se l'art. 164 co. 5 c.p.c. secondo cui il giudice ha il potere di ordinare la rinnovazione della notifica dell'atto o la sua integrazione sia applicabile nel rito regolato dall'art. 624 relativamente alla fase sommaria in cui il giudice deve deliberare sull'esistenza di gravi motivi per la sospensione del processo esecutivo e al quale deve riconoscersi natura cautelare (cfr. Cass. 17266/09; Cass. 6048/09; Cass. 6680/08)

La *ratio* dell'art. 164 co. 5 c.p.c. è di garantire che il processo si definisca con l'adozione da parte del giudice di una decisione sul merito della domanda con la conseguente attribuzione o negazione del bene della vita preteso dall'attore.



Il Tribunale ritiene che dalla lettura sistematica degli artt. 50, 164 co. 5, 182 c.p.c. si possa enucleare il generale principio che informa l'intero sistema processuale civile, corollario del canone del giusto processo sancito dall'art. 111 Cost., secondo il quale il giudizio deve naturalmente concludersi con la pronuncia da parte dell'organo giurisdizionale di una sentenza che accerti la fondatezza del diritto fatto valere dall'attore.

L'art. 50 c.p.c. prevede, nel caso in cui il giudice dichiari la propria incompetenza, non la definizione in rito del processo con l'onere dell'attore di promuovere un nuovo giudizio ma la possibilità, entro il termine perentorio fissato dalla sentenza (ordinanza, dopo la riforma attuata con l'art. 45 co. 6 lett. a) L. 69/09) d'incompetenza, di riassumere lo stesso processo dinanzi al giudice dichiarato competente.

L'art. 182 c.p.c. prevede che, in presenza di un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, il giudice assegna alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spettava la rappresentanza o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si sia verificata una decadenza.

La lettura coordinata degli artt. 50, 164 co. 5, 182 c.p.c. rivela la volontà del legislatore di attribuire al processo la funzione di accertare l'esistenza dei diritti sottoposti alla cognizione del giudice, pertanto, nel caso in cui si pongono questioni di natura processuale, si riconoscono all'organo giurisdizionale poteri d'intervento funzionalmente diretti all'adozione di una pronuncia di merito.

Il collegio osserva che il principio in esame informando l'intera normativa che regola il processo civile e caratterizzando la funzione del giusto processo (art. 111 Cost.) che deve essere inteso, anche, come procedimento attraverso il quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese delle parti, prevale, in una prospettiva assiologica rispetto al principio della ragionevole durata del processo con la conseguenza che l'art. 164 è applicabile al rito in esame.

Peraltro, nel sistema delle norme che regolano il giudizio civile, deve rilevarsi che la prevalenza sopra riscontrata è sancita dall'art. 307 c.p.c. il quale detta la regola di risoluzione della naturale tensione tra il principio secondo cui il giudizio è strumentale alla pronuncia di merito e il principio della ragionevole durata del processo, invero, la disposizione in esame prevede, in caso di inosservanza delle norme processuali, la concessione di termini diretti alla regolarizzazione del procedimento e solo a seguito dell'inattività delle parti riconosce al giudice il potere di dichiarare l'estinzione del giudizio.

2.2. Tanto premesso, il Tribunale ritiene che l'art. 164 co. 5 c.p.c., nel sancire il principio fondamentale che informa l'intero sistema secondo il quale il processo tende naturalmente a un accertamento nel merito, è applicabile al rito cautelare, quindi, il vizio relativo al ricorso proposto



dalla società SMC s.r.l. rappresentato dalla omissione e assoluta incertezza degli elementi costitutivi della domanda giudiziale poteva essere emendato con l'integrazione del ricorso.

3. Ammissibilità del ricorso presentato dalla SMC s.r.l. qualificabile come opposizione ai sensi dell'art. 512 c.p.c.

Deve esaminarsi la questione dell'ammissibilità del ricorso proposto dalla SMC Scientific Medical Compay s.r.l. che con atto denominato "Ricorso in opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi ex artt. 615 2° comma e 617, 2° comma c.p.c." ha impugnato l'ordinanza ex art. 553 c.p.c. del G.E.

Il collegio, prescindendo dal nomen iuris utilizzato dalla reclamante, ritiene di qualificare il ricorso proposto dalla S.M.C.. s.r.l. quale impugnativa ex art. 512 c.p.c. avendo la reclamante contestato il diritto della Cooperativa Sociale Ippocrate s.r.l. di partecipare alla "distribuzione" dell'utilità economica oggetto del giudizio esecutivo.

Oggetto del procedimento instaurato ai sensi dell'art. 512 cit., infatti, è il diritto non sostanziale, ma processuale, di partecipare alla distribuzione del ricavato e, come questione pregiudiziale di merito, l'esistenza del titolo legittimante l'intervento ovvero l'esistenza, l'ammontare del diritto di credito o la sussistenza di diritti di prelazione.

Il giudice dell'esecuzione, nella fase di distribuzione del ricavato, risolve, dunque, le controversie distributive accertando l'esistenza e il grado dei crediti con effetti limitati al processo esecutivo, cioè soltanto al fine di consentire la soddisfazione del diritto e non anche per accertare se tale soddisfazione è *secundum ius*.

L'art. 512 c.p.c. prevede che se in sede di distribuzione sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 secondo comma.

Il legislatore prevede un particolare meccanismo processuale di definizione delle "controversie distributive" fissando il preliminare onere del soggetto interessato di contestare la sussistenza, l'ammontare del diritto di credito o la sussistenza di diritti di prelazione di uno dei creditori nell'ambito di un mero "incidente" interno al giudizio esecutivo definito con ordinanza dal giudice dell'esecuzione e prevedendo l'impugnabilità di detto provvedimento con un rimedio regolato nelle forme e nei termini dall'art. 617 c.p.c.

Deve sottolinearsi, con riferimento al caso sottoposto all'esame del tribunale che riguarda un giudizio di esecuzione avente a oggetto il credito del debitore esecutato, che è applicabile analogicamente il disposto dettato dall'art. 512 c.p.c., invero, come precisato dalla Corte di



legittimità l'ordinanza di assegnazione del g.e. prevista dall'art. 553 c.p.c. nel disporre la “distribuzione” del credito dichiarato tra procedente ed interventori è riconducibile alla fattispecie dell'art. 512 c.p.c. (cfr. Cass. 7107/15).

L'analisi dell'oggetto della contestazione ex art. 512 c.p.c. evidenzia la distinzione con il ricorso in opposizione regolato dall'art. 615 c.p.c.

Infatti, con il ricorso in opposizione si introduce un giudizio che ha come oggetto il diritto di natura processuale del creditore di procedere a esecuzione forzata ed è diretto a travolgere l'intero giudizio, invece, la contestazione di cui all'art. 512 c.p.c. e, in caso di ordinanza del giudice dell'esecuzione di segno sfavorevole, il successivo ricorso hanno a oggetto il diritto di natura processuale del creditore di partecipare alla distribuzione del ricavato.

Differenti sono il rimedio previsto dall'art. 512 c.p.c. e il ricorso in opposizione agli atti esecutivi regolato dall'art. 617 c.p.c.

Innanzitutto, il collegio rileva che la distinzione è rimarcata dallo stesso legislatore, infatti, l'art. 512 c.p.c. prevede un preliminare onere di contestazione del diritto del creditore concorrente e la successiva proposizione del ricorso avverso il provvedimento del g.e., invece, l'art. 617 c.p.c. prevede esclusivamente il potere di proporre il ricorso avverso atti esecutivi. Inoltre, l'art. 512 c.p.c. nel dettare il regime giuridico del ricorso avverso il provvedimento del g.e. che nel risolvere le questioni adotta il provvedimento “distributivo” rinvia per la forma e per i termini di proposizione dell'impugnativa, richiamandola evidentemente per analogia, alla disciplina dettata dall'art. 617 c.p.c.

Inoltre, si deve osservare che l'art. 617 co. 2 c.p.c. è un strumento di impugnativa avente natura residuale azionabile in assenza di rimedi processuali espressamente disciplinati dalla legge e che ha a oggetto la legittimità degli atti esecutivi.

Invece, il rimedio di cui all'art. 512 c.p.c. è espressamente previsto dal legislatore per le controversie distributive e ha come oggetto il diritto del creditore di partecipare alla distribuzione del ricavato.

In conclusione, sul punto in esame, il tribunale rileva che la SMC s.r.l. nel contestare il credito della Coop. Sociale Ippocrate a r.l. e nel domandare la riquantificazione dei crediti con conseguente nuova assegnazione (cfr. ricorso pag. 3,4,6) ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 512 c.p.c. contestando il diritto della società Ippocrate di partecipare all'assegnazione del credito del debitore Thalassa s.a.s. di Cacciapuoti, quindi, essendo ammissibile il rimedio giudiziale proposto può procedersi all'esame nel merito della “controversia distributiva”.

4.Sul diritto di credito della Cooperativa Sociale Ippocrate a r.l.

Il ricorso della SMC s.r.l. è, tuttavia, infondato nel merito, con la conseguenza che l'istanza di sospensione deve essere rigettata.



La società S.M.C.V. ha sostanzialmente dedotto che: 1)il contratto di prestazione di servizi e locazione non ha data certa, 2) che non sono state prodotte le fatture comprovanti il credito di euro 114.615,00; 3)che è inverosimile un accordo transattivo per euro 110.000 a fronte di un credito di euro 114.615,00 e che è sospetto che in data 22.9.2014 (data delle marche sulle cambiali) la debitrice già conoscesse l'importo del credito per cui avrebbe transatto (essendo l'accordo transattivo e la data di emissione delle cambiali il 30.09.2014); 4)che in realtà la Thalassa e la Cooperativa Ippocrate sarebbero lo stesso soggetto come sarebbe dimostrato dal fatto che due soci accomandanti della Thalassa sono anche membri del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Ippocrate.

Il collegio ritiene di condividere la decisione del giudice di prime cure il quale ha affermato che "I titoli sulla base dei quali è stato effettuato l'intervento non sono il contratto di prestazione di servizi e locazione né l'accordo transattivo bensì le cambiali".

Inoltre, le deduzioni della società reclamante si risolvono, ad avviso del tribunale, in una contestazione di simulazione del titolo cambiario che, in quanto promessa unilaterale, è opponibile dai terzi in pregiudizio dei quali il titolo stesso, con i requisiti di formalità e astrattezza, è fatto valere.

Invero, l'orientamento della Corte di legittimità che esclude la compatibilità normativa tra simulazione e titoli di credito (cfr. Cass. 1295/79), si fonda sui caratteri di formalità e astrattezza del titolo, che fondano il complesso di disposizioni dettate dagli artt. 15 e ss. L.C. che ne regolano la circolazione, quindi, riguarda esclusivamente i rapporti tra emittente del titolo e i successivi prenditori-possessori.

L'assunto del collegio è corroborata dalla lettura delle disposizioni dettate dagli artt. 1993 co. 2 c.c. e 21 L.C. da cui si evince che il legislatore prevede la possibilità per lo stesso debitore di far valere eccezioni fondate su rapporti personali con i precedenti prenditori del titolo, superando i requisiti di formalità e astrattezza, se il possessore dello stesso se ne avvalga per recare pregiudizio allo stesso debitore.

L'art. 1993 co. 2 c.c. consente al debitore di opporre al possessore del titolo di credito tutte le eccezioni fondate su rapporti personali con i precedenti possessori se, nell'acquisto del titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo

L'art. 21 L. camb. prevede che la persona contro la quale sia promossa azione cambiaria non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali col traente o con i portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore.



Deve ritenersi, tramite una lettura a fortiori delle norme in esame, che il terzo estraneo alla circolazione giuridica del titolo può sempre agire in giudizio per far accertare la simulazione del titolo di credito quando lo stesso sia utilizzato per recare un pregiudizio allo stesso.

Tanto premesso, il collegio ritiene che le deduzioni della società reclamante dirette a dimostrare la simulazione del titolo di credito sono infondate come precisato dal giudice del primo grado della cautela atteso che gli elementi presuntivi rappresentati sono privi del requisito della univocità, tenuto conto che emerge esclusivamente l'esistenza di un rapporto di tipo commerciale tra le due società che presentano collegamenti con riferimento alla compagine dell'organo gestorio e, nella odierna fase sommaria, non emerge il *fumus* della simulazione del titolo di credito che fonda l'intervento della Cooperativa Sociale Ippocrate s.r.l..

5. Sulle spese processuali.

Con il reclamo la SMC s.r.l. ha censurato l'ordinanza del giudice di prime cure nella parte in cui, definendo la fase sommaria, ha statuito sulle spese, contestando anche l'ammontare liquidato.

Il reclamo è infondato.

L'art. 624 co. 2 c.p.c. prevede che nei casi di sospensione del processo, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese.

Preliminarmente, il collegio rileva che l'art. 91 c.p.c. prevede la regola generale in forza della quale il giudice con il provvedimento che definisce il giudizio statuisce sulle spese processuali.

L'ordinanza con la quale il giudice decide la fase sommaria dell'opposizione sulla richiesta di sospensione è un provvedimento che definisce il giudizio atteso che la seconda fase, caratterizzata dalla cognizione piena è meramente eventuale ed è rimessa all'iniziativa del soggetto interessato, il logico corollario di questa ricostruzione teorica è che con la definizione della fase sommaria deve essere adottata una pronuncia che statuisca sulle spese.

La soluzione interpretativa seguita dal tribunale è conforme all'orientamento della Corte di legittimità che con sentenza n. 17266/09 ha affermato: *“Riguardo ad essa, si deve rilevare anzitutto che il potere di statuizione sulle spese del giudice del reclamo ai sensi dell'art. 669 - terdecies, di cui all' [art. 624 c.p.c.](#), comma 2 allorquando confermi il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione o, come nella specie, revochi la sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione, rigettando l'istanza, si configura sussistente sulla base di una ricostruzione che, indipendentemente dalla prospettiva di una piena riconduzione del provvedimento sulla sospensione dell'esecuzione*



all'ambito del procedimento di cui all'art. 669 – bis c.p.c. e segg. e, dunque, di una applicazione dell'art. 669 – septies, comma 3, consideri il dato che la cognizione piena a seguito della fase camerale del giudizio di opposizione ([art. 185, disp. att. c.p.c.](#)) e, quindi, del procedimento di sospensione, e' ora, secondo l' [art. 616 c.p.c.](#) , meramente eventuale, perché è rimesso all'esecutato di valutare se iscrivere o meno la causa a ruolo e dar corso alla cognizione piena. Onde il provvedimento del giudice dell'esecuzione che neghi la sospensione ha attitudine a definire la vicenda davanti a sè, qualora non segua l'iscrizione a ruolo della causa, o non segua nel termine perentorio, di cui all' [art. 616 c.p.c.](#) E, dunque, si presta ad essere ricondotto al concetto espresso dall' [art. 91 c.p.c.](#) (il chiudere il processo davanti a se'). Ne consegue che, ove provveda il giudice del reclamo di cui all' [art. 624 c.p.c.](#) , comma 2 la posizione riguardo alle spese non puo' che essere omologa”.

Il collegio, applicando il DM 55/14, ritenuto che il valore del giudizio è di euro 25.939,26 trattandosi di controversia distributiva ai sensi dell'art 512 c.p.c. e, quindi, ha a oggetto la rideterminazione complessiva dell'utilità economica-finanziaria attribuibile ai creditori, ritiene equo liquidare, in ragione delle specifiche questioni trattate e della loro fondatezza, applicando l'art. 4 co. 1 D.M. cit. le seguenti somme con condanna della SMC s.r.l. a favore della Coop Sociale Ippocrate a r.l.: per il primo grado euro 1.800,00 oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa e per il secondo grado in euro 1.800,00 oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa come per legge.

Ritiene infine il Collegio di dover fare applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.p.r. n. 115 del 2002 secondo cui “*Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso*”.

Ed infatti, come statuito da questo stesso Tribunale in altre occasioni (Trib. Napoli Nord, 12.11.2014, in proc. n. 7855/2014 RG), la questione se il rimedio disciplinato dall'art. 669-*terdecies* c.p.c. costituisca una “impugnazione” ai fini e per gli effetti della disposizione sopra citata va risolta affermativamente.

Se è vero che l'ordinanza decisoria del reclamo nasce, nell'originario impianto degli artt. 669-*bis* e ss. c.p.c., come pronuncia per sua natura carente dei requisiti della definitività e della decisorietà, è altrettanto vero che la disciplina del procedimento cautelare uniforme (artt. 669-*bis* e ss. c.p.c.) ha subito modifiche tali da attenuare fortemente il carattere della strumentalità di alcuni provvedimenti



cautelari (il che portava, per l'appunto, a ritenere che la pronuncia sul reclamo esaurisse la sua efficacia nell'ambito del giudizio cautelare): in particolare, l'introduzione dell'art. 669-*octies*, comma 6, c.p.c. (d.l. n. 35 del 2005, conv. in l. n. 80 del 2005) ha reso del tutto eventuale l'introduzione del giudizio di merito a seguito del rilascio di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. ovvero di un provvedimento cautelare anticipatorio (oltre che di quelli emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto), con quanto ne consegue in punto di astratta idoneità del provvedimento cautelare a definire la controversia in caso di mancata instaurazione del processo di merito a cognizione piena.

In linea con l'astratta idoneità di un provvedimento cautelare di tal fatta a definire la controversia, il legislatore è successivamente intervenuto (con la l. n. 69 del 2009) a stabilire che, quando il Giudice adotta un provvedimento cautelare "a strumentalità attenuata", prima dell'introduzione del giudizio di merito (del tutto eventuale), è tenuto a statuire sulle spese (art. 669-*octies*, comma 7, c.p.c.); nel mentre l'estinzione del giudizio di merito, se introdotto, non incide sull'efficacia del provvedimento cautelare "di cui al sesto comma".

Considerazioni analoghe valgono per il provvedimento che decide sull'istanza di sospensione, in sede di opposizioni esecutive: sia per quanto attiene alla ipotesi in cui l'ordinanza di sospensione non sia reclamata (o il reclamo sia respinto) e non vi sia stata l'introduzione del giudizio di merito, il che legittima la parte interessata a chiedere l'estinzione della procedura esecutiva (art. 624, comma 3, c.p.c.), sia per quanto attiene alle spese, la relativa statuizione essendo necessaria già in sede di decisione sull'istanza di sospensione (sia nel caso in cui venga accolta che nel caso in cui venga rigettata), come chiarito dalla giurisprudenza della Cassazione (Cass. 24.10.2011, n. 22033).

Da quanto detto discende che la decisione sul reclamo, essendo diretta a modificare, confermare o revocare il provvedimento cautelare, denota una altrettale idoneità alla definizione della controversia.

La disposizione dell'art. 13, comma 1-*quater*, citata, oltretutto, non opera rinvii alle impugnazioni in senso stretto, siccome disciplinate dall'articolato del Titolo III del Libro II del Codice di rito, dovendosi quindi ritenere che la stessa sia onnicomprensiva e cioè non limitata alle citate impugnazioni, mentre rileva notare che, ai fini del contributo unificato, la proposizione del reclamo è considerata "impugnazione" (cfr. Circ. Min. 31 luglio 2002, n. 5).

Va osservato, a ulteriore conferma di quanto sopra, che il rimedio del reclamo è strutturato come una impugnazione pienamente devolutiva, come si evince:

1) dall'art. 669-*terdecies*, comma 4, c.p.c., che nell'escludere la rimessione al primo Giudice, affida al Collegio sia la fase rescindente che quella rescissoria, come se si trattasse di una prosecuzione della fase culminata con l'adozione del provvedimento reclamato;



2)dalla possibilità di allegare in sede di reclamo fatti o deduzioni anche preesistenti alla proposizione dell'istanza cautelare, ma non dedotte nel procedimento poi concluso con il provvedimento poi oggetto di gravame (Trib. Napoli, 5.3.2013);

3)dal confronto con il rimedio disciplinato dall'art. 18 l. fall., prima denominato "appello" e, a seguito delle modifiche disposte dal d.lgs. n. 169 del 2007, "reclamo", che si caratterizza, tra le altre cose, per un un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti dagli artt. 342 e 345 c.p.c., talché le parti possono proporre in quella sede anche questioni non affrontate nella prima fase, purché siano dedotte nel reclamo (Cass. 5.11.2010, n. 22546; Cass. 19.3.2014, n. 6306).

Deve pertanto concludersi nel senso che il reclamo sia un mezzo di impugnazione deformalizzato, a critica libera e destinato ad essere definito con una ordinanza idonea a passare in giudicato, da proporre entro un termine di decadenza e finalizzato ad ottenere la revisione o la modifica della decisione cautelare: da ciò discende l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.p.r. n. 115 del 2002.

Il Collegio, in conclusione, dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, d.p.r. n. 115 del 2002, per il versamento da parte della società reclamante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-*bis*, d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

-rigetta il reclamo;

-condanna la SMC

s.r.l. a pagare alla Coop. Sociale

a r.l. a

titolo di rimborso delle spese processuali le seguenti somme: per il primo grado euro 1.800,00 oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa e per il secondo grado in euro 1.800,00 oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa come per legge;

-condanna la SMC

s.r.l. a versare l'ulteriore contributo unificato ai

sensi dell'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/02.

Si comunichi.

Aversa, 8 gennaio 2016.

Il Presidente

Dott. A. S. Rabuano

